

CONVENZIONE

TRA

Il Centro di Riferimento Oncologico, di seguito denominato "CRO", con sede in Aviano (PN), via Franco Gallini, 2 – C.F. e P. I.V.A.: 00623340932 – rappresentato dal Direttore della Struttura Operativa Complessa "Affari Generali, Legali e Gestione Risorse Umane", dott.ssa Lorena Basso, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 482 del 24/11/2023;

E

L'Associazione "La Compagnia delle Rose - APS", di seguito denominata "Associazione", con sede in Pordenone (PN), via Galileo Galilei, 5/A – C.F.: 91080800930 – in persona del Presidente e Legale Rappresentante, arch. Annalisa Marini, nata a Udine (UD) il 15.06.1953;

Premesso che:

- l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., promuove e favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, prevedendo che le Aziende Sanitarie stipulino con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità di collaborazione, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni nazionali e dalle Leggi regionali attuative;
- la Legge-quadro sul volontariato 11.08.1991 n. 266, che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo consentendo agli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, è stata abrogata e sostituita dal D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- il suddetto D.Lgs. 117/2017 all'art. 2 conferma il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato;
- il vigente "Regolamento per la disciplina dei rapporti con gli Enti del Terzo settore, la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo aziendale", approvato dal CRO con delibera n. 427 del 15.09.2022, prevede di disciplinare, in conformità alle disposizioni normative in vigore e nella reciproca condivisione dei valori e delle rispettive missioni, le attività e i rapporti del CRO con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni no profit;
- l'Associazione risulta iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di promozione sociale" come stabilito dal Decreto n. 3209/GRFVG del 31.05.2022;
- l'Associazione ha presentato in data 17.10.2022 la richiesta di convenzionamento per attività di volontariato presso l'Istituto e il piano delle attività programmate;
- in attuazione della convenzione sottoscritta in data 10.12.2015 tra il CRO e l'Associazione è stato realizzato e donato dall'Associazione, su area di proprietà dell'Istituto con termine all'ingresso principale del CRO, un giardino denominato "Millepetali", strutturato con alberature, arbusti, rose e attrezzato con camminamenti e arredi per la fruizione da parte degli utenti, operatori e visitatori;
- il relativo progetto, approvato dal CRO, è stato redatto e donato dall'Associazione all'Istituto;
- il giardino è stato consegnato dall'Associazione e accettato dall'Istituto a mezzo verbale redatto in data 21.11.2018;
- in conseguenza della consegna sono in carico al CRO la gestione e la manutenzione del verde, degli impianti e degli arredi relativi;
- l'Associazione si propone, fra l'altro, come obiettivo statutario l'offrire ai propri associati e ai cittadini percorsi esperienziali e laboratori nei giardini che mirano, attraverso la cura e il contatto con il verde e i fiori, al miglioramento psicofisico e al benessere della persona;
- è interesse del CRO favorire l'espletamento di tale attività volta al miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici e degli utenti dell'Istituto;

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1

Contenuti dell'attività

La presente convenzione ha per oggetto il rapporto di collaborazione fra l'Associazione "La Compagnia delle Rose - APS", di seguito denominata "Associazione" – meglio specificata in premessa – e il Centro di Riferimento Oncologico, di seguito denominato CRO, per le seguenti attività nell'ambito del giardino "Millepetali":

- l'attivazione di attività manutentive di supporto a quelle già in carico alla ditta appaltatrice per la manutenzione del verde;
- la promozione, ideazione, realizzazione e gestione di programmi volti a diffondere le potenzialità rigenerative del verde e ospitare iniziative legate al benessere psicofisico e sociale.

Art. 2

Modalità dell'intervento e utilizzo spazi

L'Associazione si impegna a fornire, a titolo gratuito, previo coordinamento con il CRO e con la ditta dal medesimo incaricata alla manutenzione del verde, un apporto integrativo alle attività di manutenzione ordinaria del giardino "Millepetali".

In considerazione delle caratteristiche e delle modalità con le quali è stato realizzato il giardino, il CRO si impegna a informare preventivamente l'Associazione nel caso in cui intenda provvedere a trasformazioni, modifiche o integrazioni del giardino tali da alterarne il carattere e i suoi contenuti formali, simbolici, spaziali e vegetali.

Al fine di favorire un'efficace coordinamento fra gli interventi manutentivi che potranno essere svolti dall'Associazione, secondo le modalità indicate ai punti precedenti, e quelli che resteranno a carico del CRO, verrà annualmente predisposto un piano dove i reciproci contributi saranno evidenziati.

L'Associazione comunicherà anticipatamente al CRO i tempi e le modalità di attuazione degli interventi, ricevendo attestazione del coordinamento con l'impresa titolare del contratto di manutenzione.

Per lo svolgimento di queste attività l'Associazione potrà avvalersi:

- di propri soci;
- di studenti delle scuole di agraria, resi disponibili per effetto di convenzioni stipulate tra l'Associazione e le scuole di riferimento, o, più semplicemente, nell'ambito di progetti definiti, coordinati e gestiti dalle scuole medesime per i quali l'Associazione, sulla base della presente convenzione, offre ospitalità nel giardino per lo svolgimento di esperienze ricomprese nella attività didattica;
- di studenti con precisi percorsi formativi, in accordo con gli Istituti di provenienza degli stessi;
- di soci di altre Associazioni che collaborano con "La compagnia delle Rose" per il raggiungimento di obiettivi negli ambiti della riabilitazione e della promozione sociale.

Art. 3

Promozione e finalizzazione del giardino

L'Associazione si impegna a individuare, proporre e realizzare – direttamente o in collaborazione con il CRO – iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la fruizione del giardino nonché l'uso terapeutico del verde. Le attività riconducibili a questo scopo possono essere così individuate:

- organizzazione di incontri e iniziative benefiche da svolgersi presso il giardino "Millepetali" o in locali che il CRO potrà eventualmente mettere a disposizione;
- attività di formazione incentrate sugli aspetti terapeutici, utili a integrare il giardino nel percorso di accoglienza e cura della persona presso il CRO;
- sviluppo di forme di collaborazione con Enti, scuole, università, associazioni finalizzate agli scopi individuati nella presente convenzione e utili a promuovere la fruizione del giardino.

Per le iniziative da realizzarsi con l'utilizzo del nome o del logo aziendale del CRO, l'Associazione dovrà sottoporre una richiesta di patrocinio all'Istituto per ottenere l'eventuale autorizzazione da parte dell'Istituto.

Art. 4 **Costi e spese**

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta dall'Associazione a titolo completamente gratuito. Eventuali circostanze che dovessero determinare spese eccezionalmente soggette a rimborso, saranno gestite nel rispetto del principio dell'effettività delle spese stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 5 **Copertura assicurativa**

Le persone che svolgeranno la attività di volontariato oggetto della presente convenzione dovranno essere assicurate a cura e spese dell'Associazione con adeguate polizze.

L'Associazione garantisce che tutti i soggetti che, a qualunque titolo, parteciperanno alle attività organizzate dall'Associazione e previste ai sensi della presente convenzione saranno coperti da adeguata polizza assicurativa per i casi di infortuni e malattie causati dall'esercizio delle attività e per danni cagionati a terzi involontariamente, compresi l'Istituto e le Associazioni o scuole di riferimento, in conseguenza di fatto accidentale occorso durante le attività stesse. Nessun carico assicurativo per i soggetti che opereranno per effetto della presente convenzione graverà sull'Istituto.

L'Associazione garantisce, altresì, l'assolvimento di eventuali obblighi di sicurezza, informazione e/o formazione dei soggetti coinvolti, che dovessero rendersi necessari in ragione delle attività dalla predetta organizzate.

Il CRO garantisce le condizioni di sicurezza dei luoghi previste dalla normativa vigente.

A tale riguardo, l'Associazione comunica di avere sottoscritto le seguenti polizze:

- Polizza Infortuni n. 00044012310936 con la Compagnia assicurativa Cattolica;
- Polizza RC Generale n. 00044012310937 con la Compagnia assicurativa Cattolica.

L'Associazione si impegna a mantenere detta copertura assicurativa per tutta la durata della convenzione, comunicando tempestivamente eventuali rinnovi o modifiche dell'assicuratore.

Art. 6 **Relazione attività**

L'Associazione si impegna a produrre al CRO una relazione annuale sui contenuti e volumi dell'attività svolta.

Art. 7 **Controlli e controversie**

Il CRO, per il tramite dei competenti uffici, potrà ispezionare il luogo di esecuzione delle attività poste in essere ai sensi della presente convenzione, al fine di verificarne la corrispondenza con le finalità e con i programmi convenuti. Le risultanze di tali verifiche saranno oggetto di apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto viene dichiarato competente il Tribunale di Pordenone.

Art. 8

Trattamento dei dati personali e riservatezza

Per quanto di rispettiva competenza, le parti si impegnano a rispettare le prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 e alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il succitato Regolamento UE 2016/679 per le parti non in conflitto con il medesimo.

I volontari non hanno accesso ai dati personali dei pazienti dell'Istituto. In ogni caso, gli stessi si impegnano a mantenere la massima riservatezza su eventuali informazioni con cui possono entrare in contatto, in ragione dell'attività svolta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 9

Durata della convenzione

Il rapporto di convenzionamento ha durata triennale eventualmente rinnovabile, con apposito atto deliberativo, a seguito dell'esito positivo delle procedure di verifica effettuate da parte dell'Istituto. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta. Nell'arco del periodo di validità dell'accordo possono essere introdotte variazioni concordate fra le parti.

Art. 10

Risoluzione del rapporto

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A/R o PEC con un preavviso non inferiore a tre mesi.

Il rapporto di convenzionamento si risolve di diritto, a seguito di semplice comunicazione di una delle parti, nei casi di gravi inadempienze in merito a obblighi nascenti dalla convenzione e al corretto assolvimento dei compiti solidaristici da parte dell'Associazione.

Per gli Enti del Terzo settore, l'eventuale cancellazione dal Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui il D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del terzo settore"), comporta l'immediata decadenza della convenzione eventualmente stipulata con l'Istituto.

Art. 11

Spese di registrazione e di bollo

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, c. 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e dal pagamento dell'imposta di registro ex art. 82, c. 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Convenzione letta, approvata e sottoscritta in data corrispondente a quella della firma digitale.

LA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
"LA COMPAGNIA DELLE ROSE - APS"

Arch. Annalisa Marini
firmato digitalmente

IL DIRETTORE DELLA SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E
GESTIONE RISORSE UMANE DEL CRO DI AVIANO

Dott.ssa Lorena Basso
firmato digitalmente